

Sentenza n. 222/2023 pubbl. il 03/02/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **R.G. 1701/2018**, cui è riunita la causa iscritta al n. **R.G. 4095/2018**, promossa

da

[omissis], e *[omissis]*, difesi dall'avv. *[omissis]*, domiciliati presso lo studio dei medesimi difensori in Padova,
via *[omissis]*;

contro

BANCA *[omissis]*, difesa dall'avv. LUCA FILIPPONI, C.F. FLPLCU61P08A794G, domiciliata presso lo studio del
medesimo difensore in Padova, Piazzale Stazione n. 6;

e con l'intervento di

[omissis], e per essa, quale mandataria, *[omissis]*, difesa dall'avv. LUCA FILIPPONI, C.F. FLPLCU61P08A794G,
domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Padova, Piazzale Stazione n. 6.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/10/2022, tenutasi con le
modalità della trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, d.l. 34/2020.

Gli attori hanno concluso come da note di trattazione scritta del 19/10/2022:

"GIUDIZIO R.G. N. 1701/2018

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

*- accertare e dichiarare la responsabilità della banca convenuta per interruzione ingiustificata del credito
all'impresa individuale del sig. [omissis];*

*- accertare e dichiarare la responsabilità della banca convenuta per non aver anticipato il pagamento delle
fatture emesse dalla [omissis] n. 8784 del 16.8.2016 e n. 8800 dell'1.9.2016, pur in presenza di fido disponibile;*

*- accertare e dichiarare la responsabilità della banca convenuta per illegittima segnalazione a sofferenza degli
attori nella Centrale Rischi, ordinandone la cancellazione;*

*- condannare la banca convenuta a corrispondere al sig. [omissis], a titolo di risarcimento del danno, l'importo
di € 1.500.000,00 ovvero la diversa maggiore o minore somma che Codesto Ecc.mo Giudice riterrà di giustizia;*

*- condannare la banca convenuta a corrispondere alla sig.ra [omissis], a titolo di risarcimento del danno,
l'importo di € 100.000,00 ovvero la diversa maggiore o minore somma che Codesto Ecc.mo Giudice riterrà di
giustizia;*

- in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite.

GIUDIZIO R.G. N. 4095/2018

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento dell'opposizione proposta dagli attori avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 1257/2018:

In via preliminare

- dichiarare la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per litispendenza/continenza col procedimento già pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Padova sub RG n. 1701/2018;

- in ogni caso, accertare/dichiarare l'inidoneità della prova scritta del credito posta a fondamento del ricorso monitorio per violazione dell'art. 50 TUB e, per l'effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto;

- accertare/dichiarare l'inammissibilità della seconda comparsa di risposta depositata dalla convenuta opposta in data 05/02/2019;

Nel merito

- accertare/dichiarare l'inopponibilità al sig. [omissis] e alla sig.ra [omissis] delle risultanze degli estratti conto prodotti in giudizio dalla convenuta opposta ovvero comunque accertare/dichiarare l'erronea contabilizzazione a debito nei suddetti estratti conto di poste passive per operazioni non effettuate, né richieste dal correntista per un valore complessivo di euro 160.722,65 e, per l'effetto, accertare/dichiarare l'inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto per mancanza della relativa prova;

- accertare/dichiarare il carattere originariamente usurario dei tassi d'interesse pattuiti nel contratto di conto corrente n. 5500-0070902 e per l'effetto, previa declaratoria di nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., dichiarare che non sono dovute le somme addebitate al correntista a titolo di interessi, competenze dare, commissioni e spese costituenti costo del credito concesso al correntista medesimo per un importo complessivo di euro 8.286,68;

- accertare/dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla Banca convenuta in violazione dell'art. 120, co. 2, lett. b), T.U.B. e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme maturate in favore dell'opposta in conseguenza di tale illecito anatocismo per un importo complessivo di euro 691,88;

- accertare/dichiarare la nullità della fideiussione omnibus azionata ex adverso nei confronti della sig.ra [omissis] per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990;

- accertare/dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'interveniente [omissis] per assenza di prova del suo subentro nella titolarità del diritto controverso azionato in via monitoria dalla convenuta opposta;

- per effetto delle pronunce di cui ai punti precedenti, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto e accertare/dichiarare che il sig. [omissis] e la sig.ra [omissis] nulla devono alla convenuta opposta e all'interveniente, ordinando la cancellazione, a spese di controparte, delle ipoteche giudiziali iscritte dalla convenuta opposta in forza del decreto ingiuntivo revocato; in subordine, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare/dichiarare la minor somma eventualmente dovuta dagli opposenti;

- in ogni caso, condannare la convenuta opposta e l'interveniente alla rifusione delle spese di lite, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.”.

La convenuta ha concluso come da note di trattazione scritta del 19/10/2022:

“*contrariis reiectis*,

per la causa rubricata al n. R.G. 1701/2018:

contrariis reiectis,

Nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per i motivi esposti in narrativa.

Con rifusione di spese e compensi di causa.

per la causa rubricata al n. R.G. 4095/2018:

In via pregiudiziale: accertarsi l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiararsi improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile il presente procedimento, con conseguente declaratoria di definitività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 1257/2018 del 19/04/2018 emesso nei confronti dei sigg. [omissis] e [omissis];

In via pregiudiziale subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui la notifica non fosse dichiarata inesistente, accertarsi e dichiararsi la nullità della notifica ai sensi degli artt. 156 e ss. e, per l'effetto, atteso il decorso del termine per l'opposizione, dichiararsi improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile il presente procedimento, con conseguente declaratoria di definitività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 1257/2018 del 19/04/2018 emesso nei confronti dei sigg. [omissis] e [omissis];

Nel merito: rigettarsi la proposta opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata; rigettarsi tutte le domande formulate dagli attori; in ogni caso condannarsi a pagare [omissis] e [omissis], in solido tra loro, l'importo di € 139.464,05, in forza del saldo passivo del conto corrente n. 5500-0070902, oltre interessi al tasso moratorio semplice del 10,026% dal 5/09/2017 al saldo, in forza dei titoli azionati in sede monitoria; oltre alle spese della fase monitoria, in favore della cessionaria del credito [omissis].

Nel merito, in via subordinata: denegatissima e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse non provata l'intervenuta cessione o, in ogni caso, non ritenesse possibile disporre la condanna in favore della cessionaria del credito [omissis], rigettarsi la proposta opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata; rigettarsi tutte le domande formulate dagli attori; in ogni caso condannarsi gli opposenti a pagare, in solido tra loro, in favore della Banca [omissis], l'importo di € 139.464,05, in forza del saldo passivo del conto corrente n. 5500-0070902, oltre interessi al tasso moratorio semplice del 10,026% dal 5/09/2017 al saldo, in forza dei titoli azionati in sede monitoria; oltre alle spese della fase monitoria.

Con rifusione di spese e compensi di causa".

L'intervenuta ha concluso come da note di trattazione del 19/10/2022:

"contrariis reiectis,

per la causa rubricata al n. R.G. 1701/2018:

contrariis reiectis,

Nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per i motivi esposti in narrativa.

Con rifusione di spese e compensi di causa.

per la causa rubricata al n. R.G. 4095/2018:

In via pregiudiziale: accertarsi l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiararsi improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile il presente

procedimento, con conseguente declaratoria di definitività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 1257/2018 del 19/04/2018 emesso nei confronti dei sigg. [omissis] e [omissis];

In via pregiudiziale subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui la notifica non fosse dichiarata inesistente, accertarsi e dichiararsi la nullità della notifica ai sensi degli artt. 156 e ss. e, per l'effetto, atteso il decorso del termine per l'opposizione, dichiararsi improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile il presente procedimento, con conseguente declaratoria di definitività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 1257/2018 del 19/04/2018 emesso nei confronti dei sigg. [omissis] e [omissis];

Nel merito: rigettarsi la proposta opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata; rigettarsi tutte le domande formulate dagli attori;

in ogni caso condannarsi a pagare [omissis] e [omissis], in solido tra loro, l'importo di € 139.464,05, in forza del saldo passivo del conto corrente n. 5500-0070902, oltre interessi al tasso moratorio semplice del 10,026% dal 5/09/2017 al saldo, in forza dei titoli azionati in sede monitoria; oltre alle spese della fase monitoria, in favore della cessionaria del credito [omissis].

Con rifusione di spese e compensi di causa”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[omissis] e [omissis] proponevano azione di risarcimento del danno nei confronti di Banca [omissis] (giudizio rubricato al n. R.G. 1701/2018).

In particolare, gli attori affermavano:

- Che *[omissis]* era titolare di un'impresa individuale (avviata nel 1986) avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, in particolare di frutta e verdura provenienti dall'estero;

- Che dal 2006 l'impresa individuale di *[omissis]* aveva trasferito le proprie linee di credito presso la banca convenuta, la quale aveva concesso diverse aperture di credito e, in particolare:

1) Un'apertura di credito fino a 250.000,00 € per il finanziamento dell'acquisto di merci dall'estero (conto n. EP5/0000399);

2) Un'apertura di credito fino a 150.000,00 € per sconto effetti al SBF (conto n. 40/00/0074148) ed anticipo fatture (conto n. 55/00/0090376);

3) Un'apertura di credito fino a 20.000,00 € sul conto corrente ordinario (conto n. 40/00/0070902, acceso in data 10/8/2004);

- Che a garanzia delle obbligazioni derivanti da tali affidamenti era stata rilasciata una fideiussione da *[omissis]*, coniuge di *[omissis]*;

- Che, nel giugno 2009, la banca aveva concesso a *[omissis]* un mutuo fondiario di € 150.000,00 (mutuo n. 34261), anche questo garantito da *[omissis]* nella veste di terza datrice di ipoteca;

- Che, nel corso degli anni e pur a fronte delle crisi del mercato di riferimento, l'impresa individuale di *[omissis]* aveva mantenuto un andamento regolare dei rapporti con la banca, onorando sempre gli impegni contrattuali (doc. 2 atto di citazione);

- Che, alla fine del 2014, la banca aveva attuato una drastica e immotivata riduzione degli affidamenti (conto n. EP5/0000399), scesi da 250.000,00 € ad 150.000,00 €, senza l'invio di alcuna comunicazione scritta circa le ragioni di tale modificazione;

- Che, in seguito, l'impresa individuale aveva manifestato le prime difficoltà a proseguire la propria attività ed a pagare i creditori ed i fornitori;
- Che [omissis] aveva dovuto ottenere fidi presso altri istituti di credito per far fronte all'improvvisa carenza di liquidità;
- Che gli affidamenti bancari da parte di Banca [omissis] erano risultati inadeguati alle dimensioni ed alle potenzialità di reddito dell'impresa;
- Che, nel 2016, a fronte della prospettazione di un ripristino delle linee di credito originarie da parte della banca, [omissis] aveva sensibilmente incrementato le spese per l'attività dell'impresa individuale;
- Che, alla fine dello stesso anno, la banca si era rifiutata di anticipare a [omissis] il pagamento di due fatture estere in scadenza, pur in presenza di un margine di fido ancora utilizzabile;
- Che, in seguito, la banca aveva accettato di pagare i precedenti importi alla sola condizione che [omissis] accettasse un'ulteriore riduzione della linea di credito (doc. 6 atto di citazione);
- Che l'atteggiamento della banca, contrastante con i doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, aveva compromesso la prosecuzione dell'attività dell'impresa individuale di [omissis] e ne aveva indebolito la reputazione nel mercato;
- Che, in seguito alla comunicazione di tali doglianze da parte di [omissis] alla banca, quest'ultima, in data 21/8/2017, gli aveva comunicato la revoca totale degli affidamenti (doc. 8 atto di citazione) e la risoluzione del mutuo (doc. 9 atto di citazione), intimando il pagamento del saldo passivo del conto corrente e del debito residuo a titolo di mutuo;
- Che, dal settembre 2017, a seguito di verifica operata presso la Banca d'Italia, la banca, senza previa comunicazione a [omissis] e, dunque, in violazione della normativa di vigilanza, aveva segnalato l'impresa individuale a sofferenza presso la Centrale Rischi;
- Che, dopo mesi di forzata inattività, [omissis] aveva dovuto cessare la sua attività d'impresa, cancellata dal registro delle imprese in data 15/12/2017;
- Che, in definitiva, era configurabile una responsabilità della banca per inadempimento sulla base dei seguenti profili:
 - 1) Per la mancata anticipazione del pagamento di fatture pur in presenza di fido disponibile;
 - 2) Per l'ingiustificata e improvvisa interruzione del credito, frutto di un esercizio abusivo del diritto di recesso;
 - 3) Per l'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi.

In conclusione, gli attori domandavano:

- Accertarsi la responsabilità della banca convenuta per inadempimento e condannarla al pagamento di 1.500.000,00 € a favore di [omissis] e di 100.000,00 € a favore di [omissis], a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Si costituiva nel giudizio Banca [omissis].

In particolare, la convenuta affermava:

- Che i rapporti tra la banca e [omissis] avevano avuto inizio nel settembre 2004, con la concessione di un fido di 100.000,00 € utilizzabile per le operazioni di importazione (doc. 2 comparsa di risposta);

- Che, negli anni seguenti, la banca aveva concesso a [omissis] ulteriori importi a titolo di fido (docc. 3-29 comparsa di risposta);
- Che la banca aveva sempre supportato l'impresa individuale di [omissis] mantenendo di fatto inalterato l'importo degli affidamenti concessi mediante l'impiego delle forme tecniche di volta in volta più confacenti alle esigenze del cliente;
- Che, dunque, non si era verificata alcuna repentina e brutale decurtazione o interruzione degli affidamenti, considerato che la rimodulazione dei fidi era stata effettuata su espressa richiesta scritta del cliente e che la relativa delibera della banca era stata formalizzata in contratti sottoscritti per l'accettazione dal cliente;
- Che la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa individuale di [omissis] non era sempre stata florida, ma, anzi, aveva evidenziato diversi momenti di criticità, inevitabilmente ponderati dalla banca in punto a valutazione del merito creditizio;
- Che la banca non aveva rifiutato di anticipare il pagamento delle fatture estere sopra menzionate e che, comunque, l'impresa di [omissis] aveva già utilizzato integralmente i fidi;
- Che la banca aveva deciso di revocare gli affidamenti nel pieno rispetto dei canoni di buona fede e correttezza;
- Che la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi era stata accompagnata da una comunicazione della banca a [omissis];
- Che, dunque, gli addebiti di responsabilità della banca formulati dagli attori erano del tutto generici ed infondati, in punto ad *an* e *quantum* del danno.

In conclusione, la convenuta:

- In via pregiudiziale di rito, eccepiva l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree.

Il giudice rinviava a nuova udienza per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. La mediazione dava esito negativo.

In separato giudizio, Banca [omissis] proponeva ricorso per decreto ingiuntivo affermandosi creditrice nei confronti di [omissis] e di [omissis] per la somma di 139.464,05 € oltre ad interessi, in forza del saldo passivo del conto corrente n. 5500-0070902.

Veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 1257/2018, munito di provvisoria esecutività.

[omissis] e [omissis] presentavano opposizione al decreto ingiuntivo (rubricato al n. R.G. 4095/2018).

In particolare, gli opposenti:

- Eccepivano l'inammissibilità dell'azione monitoria avversaria, con conseguente nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per litispendenza/continenza di cause in relazione al procedimento pendente tra le stesse parti (R.G. n. 1701/2018);
- Affermavano che la banca non aveva inviato loro gli estratti conto periodici del rapporto di conto corrente azionato in via monitoria;
- Affermavano che il rapporto di conto corrente era viziato da illegittimo anatocismo e da usura originaria e che, pertanto, a mente dell'art. 1815, comma 2, c.c., non erano dovute neppure le somme addebitate al correntista a titolo di interessi, spese e competenze;

- Eccepcionavano la nullità della fideiussione rilasciata da [omissis] per violazione dell'art. 2, L. 287/1990, in quanto presentava clausole riproduttive di quelle del modello ABI del 2005, già censurate dalla Banca d'Italia.

Si costituiva nel giudizio Banca [omissis].

In particolare, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

In ogni caso, l'opposta domandava la condanna di [omissis] e [omissis] al pagamento di 139.464,05 €, oltre agli interessi al tasso moratorio semplice del 10,026% dal 5/9/2017 fino al saldo, in forza dei titoli azionati in sede monitoria, ed alle spese della fase monitoria.

Il giudice dell'opposizione concedeva la sospensione parziale della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di 8.727,45 €, riconducibile agli interessi per il periodo successivo al 2013 e fino alla chiusura del conto.

Veniva disposta la riunione dei giudizi R.G. n. 1701/2018 e n. 4095/2018.

Seguiva il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Il giudice formulava alle parti una proposta di definizione conciliativa della controversia. La parte attrice non accettava la proposta. La parte convenuta accettava la proposta.

Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., interveniva nel giudizio [omissis], quale successore a titolo particolare di Banca [omissis] in virtù di contratto di cessione in blocco di crediti del 18/11/2020 (docc. 2 e 3 comparsa di costituzione dell'intervenuta).

Il giudice disponeva una consulenza tecnica d'ufficio contabile avente ad oggetto il conto corrente n. 40/00/0070902.

Veniva infine fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla domanda risarcitoria proposta dagli opposenti.

Gli attori [omissis] e [omissis] domandano la condanna della convenuta Banca [omissis] al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'ingiustificata ed improvvisa interruzione del credito, dalla mancata anticipazione di due fatture e, da ultimo, dall'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Tale domanda è infondata per le ragioni che seguono.

*

Quanto alla prima contestazione, va innanzitutto evidenziato che, pur affermata in senso ampio l'illegittimità del recesso esercitato dalla banca dai rapporti di apertura di credito, le contestazioni degli attori si sono incentrate principalmente sulla questione della repentina e ingiustificata riduzione delle linee di credito, tale da comportare il venire meno per la ditta individuale [omissis] della necessaria liquidità per l'esercizio dell'attività di impresa.

In altre parole, pur richiamato incidentalmente l'art. 1845 c.c., gli attori non hanno contestato di per sé il termine breve di un giorno con cui la banca ha infine chiesto il pagamento del saldo derivante dai rapporti oggetto di recesso, ma hanno lamentato nello specifico che tale richiesta di pagamento non sia stata preceduta da una progressiva riduzione delle linee di credito ed, anzi, sia stata posta in essere all'esito di una

contraddittoria diminuzione repentina degli affidamenti, pur a fronte dei dati economici positivi realizzati dall'attività di impresa.

Ciò posto, la contestazione è infondata.

In primo luogo, va evidenziato che lo stesso correntista ha acconsentito alle plurime modificazioni del rapporto contrattuale in punto ad importo degli affidamenti: in particolare, le modifiche dell'importo degli affidamenti, susseguitesesi tra il 2004 e il 2016, recano la sottoscrizione di [omissis].

Si veda, ad esempio, la richiesta dell'attore di revisione della linea di credito per finanziamenti c.d. import (doc. 19 convenuta), ove è espressamente riportata l'istanza di riduzione del totale finanziato fino alla somma di euro 200.000,00, avanzata dallo stesso soggetto cui tale finanziamento era stato concesso.

Allo stesso modo, tutte le ulteriori modificazioni contrattuali degli importi dei finanziamenti per acquisto merci dall'estero (conto n. EP5/0000399), per sconto effetti salvo buon fine (conto n. 40/00/0074148), anticipo fatture (conto n. 55/00/0090376) ed ulteriori aperture di credito sul conto corrente ordinario sono state realizzate mediante apposite ri-negoziazioni, attuate per iscritto ed oggetto di sottoscrizione da parte sia della banca, che dello stesso [omissis].

In particolare, tali modificazioni presentano natura negoziale, nel senso che esse si risolvono in pattuizioni modificative dei contratti originari di apertura di credito o di anticipazione di fatture, rimodulando il solo profilo della misura complessiva dell'accordato.

Fatta tale premessa ed evidenziato nuovamente che esse presentano la sottoscrizione del correntista, non resta che concludere nel senso che questi fosse non solo consapevole dell'esistenza delle modificazioni contrattuali, ma altresì compartecipe nella loro realizzazione, ossia che il correntista, secondo lo schema tradizionale dello scambio di proposta ed accettazione, avesse concordato con la controparte contrattuale il contenuto delle modifiche negoziali, comprese quelle di riduzione degli affidamenti.

In tale ottica, la manifestazione del consenso delle parti entrambe rispetto alle modificazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione degli importi affidati, è dirimente nell'escludere la fondatezza della contestazione: pur affermata genericamente una "imposizione" da parte della banca, gli attori non hanno eccepito l'annullabilità o diversi profili di invalidità delle modifiche contrattuali, né hanno infine chiarito in che cosa sarebbero consistiti tali profili di imposizione o costrizione da parte della convenuta.

Non resta allora che concludere nel senso della legittimità delle riduzioni degli importi oggetto di affidamento, in quanto attuate mediante valide modificazioni contrattuali sottoscritte dal correntista stesso.

Sul punto, va ulteriormente evidenziato che la riduzione dell'affidamento, in sé sola, rappresenta un elemento circostanziale neutro, nel senso che non depone univocamente né in senso negativo, né in senso positivo per il correntista: se, da un lato, infatti il restringimento delle linee di credito può rivelarsi negativo per il fatto di comportare una sottrazione di parte della liquidità occorrente per lo svolgimento dell'attività di impresa, per converso esso può rappresentare un fattore positivo dal momento che comporta una diminuzione dell'esposizione debitoria dell'imprenditore.

Dal momento tuttavia che, nel caso di specie, consta l'apposizione della sottoscrizione del correntista su tutte le modifiche contrattuali di riduzione degli affidamenti, può ritenersi che costui abbia approvato e che, anzi, sia stato compartecipe della riduzione graduale del fido, approvandone il contenuto.

Va poi escluso, in ogni caso, qualsiasi profilo di repentinità nella riduzione degli affidamenti.

Difatti, i riferimenti temporali dello svolgimento del rapporto contrattuale dimostrano che il fido è stato oggetto di una riduzione graduale e nient'affatto improvvisa, fino al momento della definitiva manifestazione della volontà della banca di revocare gli affidamenti (come indica il prospetto riepilogativo, doc. 1 comparsa

di risposta); in particolare, dopo una fase in cui si sono susseguiti incrementi delle linee di credito dal 15/9/2004 (100.000,00 €) al 21/10/2008 (322.000,00 €), c'è stata una prima riduzione il 9/6/2009 (a 290.000,00 €), seguita da una fase di ulteriori incrementi fino ad arrivare al picco massimo del 4/4/2014 (400.000,00 €); infine, si sono susseguite riduzioni dal 2014 al 2016 (dapprima a 350.000,00 € e poi a 320.000,00 €) fino alla definitiva revoca avvenuta nell'agosto 2017.

In sintesi, l'analisi delle coordinate temporali della riduzione del fido, concretizzatasi in un lasso di circa 3 anni, induce ad escludere, in ogni caso, il carattere improvviso del recesso della banca: in particolare, dall'esame complessivo dei documenti 3-29 allegati alla comparsa di risposta della banca, che coprono un periodo di circa 12 anni, si può evincere un fisiologico andamento a saliscendi dell'importo delle linee di credito, a fronte di un'incidenza percentuale dei decrementi assestata al di sotto del 15 % del totale di volta in volta a disposizione del correntista.

In definitiva, non si è comunque realizzata la repentina e drastica riduzione degli affidamenti lamentata dagli attori.

Quanto infine al termine di preavviso per il recesso in senso stretto e a quello indicato per il ripianamento dell'esposizione debitoria, si evidenzia che già il documento contrattuale che disciplinava il rapporto base, ossia il conto corrente, prevedeva un preavviso di recesso dai rapporti di apertura di credito pari a giorni 1, mediante clausola specificamente sottoscritta dal correntista ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. (vedi doc. 2 monitorio, art. 6, lett. c *"La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale...; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno"*).

Trattasi di previsione contrattuale valida, a fronte dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine previsto dall'art. 1845 c.c. per il preavviso di recesso può essere fissato anche in un solo giorno e, trattandosi di un termine relativo allo svolgimento di un rapporto di carattere patrimoniale tra privati, il relativo obbligo può essere convenzionalmente derogato dalle parti e, quindi, anche escluso *in toto* (Cass. 2642/2003).

In conclusione, la contestazione è infondata.

*

In merito alla contestazione di mancata anticipazione delle due fatture emesse dalla [omissis] S.A. (n. 8784 del 16/8/2016 e n. 8800 del 1/9/2016), le allegazioni degli attori sono generiche e sfornite di sufficienti elementi di prova.

Infatti, nei loro atti difensivi gli attori si sono limitati ad affermare di aver chiesto senza successo alla banca il pagamento anticipato degli importi delle fatture: tuttavia, questi non hanno allegato alcuna prova documentale a sostegno sia dell'esistenza dell'asserita richiesta di pagamento delle fatture, che del presunto diniego opposto dalla banca all'anticipazione di tali importi.

In particolare, gli attori non hanno prodotto alcun documento in tal senso, né hanno formulato istanze di prova per testi sul punto; al contrario, essi hanno ammesso che gli importi delle fatture sono stati comunque saldati dalla banca in un momento successivo, ossia nel gennaio 2017 (doc. 6 atto di citazione).

In sostanza, gli stessi attori hanno ridefinito la propria doglianza come adempimento tardivo, anziché come totale inadempimento, senza tuttavia chiaramente allegare quale l'esatto profilo di pregiudizio derivante da tale asserito tardivo adempimento, né offrendone una quantificazione di parte.

Dunque, anche la generica contestazione circa il mancato pagamento anticipato delle due fatture emesse dalla [omissis] S.A. è infondata.

*

Da ultimo, un ulteriore profilo di responsabilità addebitato dagli attori alla banca è costituito dall'asserita illegittimità della segnalazione dell'impresa individuale di [omissis] alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

In particolare, essi contestano la segnalazione in quanto operata rispetto ad un credito controverso e comunque in assenza della preventiva informazione ai debitori imposta dalla normativa di vigilanza.

Tale contestazione è infondata.

In primo luogo, la circostanza dell'esistenza di un credito controverso è irrilevante, poiché la banca, per parte sua, è tenuta ad effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia sulla base, naturalmente, delle sue risultanze contabili, dunque alla luce della sua medesima prospettazione.

Soltanto laddove tale prospettazione venga destituita di fondamento in sede giudiziale o in diversa sede o laddove la posizione a sofferenza venga infine ripianata, l'istituto di credito è tenuto ad operare la rettifica o la cancellazione della segnalazione; tuttavia, prima di qualsiasi smentita, resta fermo l'obbligo in capo alla banca di provvedere alla segnalazione a sofferenza del debitore presso la Centrale Rischi, anche qualora consti un'opposizione dello stesso debitore.

Nel caso in esame, la banca, in corso di giudizio, ha dato conto di aver rettificato la segnalazione indicando il credito come controverso anziché non contestato; il che supera ogni contestazione degli attori in punto a correttezza intrinseca della segnalazione.

Quanto alla contestazione relativa al mancato preavviso al cliente circa la segnalazione, essa pure è infondata.

In particolare, la documentazione prodotta dalla banca dimostra come quest'ultima abbia avvertito per iscritto il cliente che, se questi non avesse iniziato a restituire gli importi del fido, la banca avrebbe dovuto effettuare la segnalazione: sul punto, si vedano le missive del 21/8/2017 (docc. 8 e 9 atto di citazione), in cui la banca affermava che *"Vi preavvisiamo sin d'ora che, se non provvederete entro il termine sopra fissato a rimborsarci tutto quanto dovutoci per spese, interesse e capitale, saremo nostro malgrado costretti a tutelare le nostre ragioni nelle opportune sedi giudiziali nonché a segnalarvi alla Centrale dei Rischi come 'sofferenza'"*.

La ricezione di tali documenti non è stata contestata ed, anzi, sono stati gli stessi attori a produrne copia: ne deriva la prova della conoscenza, in capo a questi, delle conseguenze che sarebbero derivate dal mancato ripianamento dell'esposizione debitoria, tra cui anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi.

Da ultimo, va evidenziato che la contestazione degli attori riguarda un mero profilo estrinseco di asserita illegittimità della segnalazione, senza che questi abbiano effettivamente tratteggiato con precisione quali le esatte conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sola mancata preventiva comunicazione della posizione a sofferenza alla Centrale dei Rischi, pur in presenza di una consistente posizione debitoria nei confronti della banca, accertata come tale anche all'esito del presente giudizio e non ripianata.

La contestazione è dunque infondata.

*

Sulla domanda di adempimento del saldo passivo del conto corrente oggetto dell'azione monitoria.

Può dunque passarsi all'esame della domanda di pagamento avanzata dalla convenuta con ricorso per decreto ingiuntivo ed oggetto del giudizio di opposizione R.G. 4095/2018, riunito al presente.

In particolare, la banca ha domandato il pagamento del saldo passivo per euro 139.464,05 del conto corrente n. 5500-0070902 intrattenuto con la ditta individuale [omissis] ed oggetto di garanzia rilasciata da [omissis] con fideiussione *omnibus* del 15/9/2004.

Di seguito l'esame delle contestazioni mosse dagli opposenti.

Sulla contestazione di inammissibilità dell'azione esercitata in via monitoria: infondatezza.

Con un primo profilo di contestazione, gli opposenti eccepiscono l'inammissibilità dell'azione esercitata in via monitoria dalla banca, poiché quest'ultima, pur già pendente il giudizio R.G. 1701/2018, avrebbe deciso di radicare un diverso giudizio per ottenere il pagamento del saldo del conto corrente su cui erano regolati gli affidamenti oggetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori.

La contestazione è infondata.

Sul punto, è sufficiente osservare che, a differenza di quanto osservato dagli opposenti, non vengono in rilievo né ipotesi di litispendenza, intesa come perfetta identità tra domande oggetto di giudizi distinti, né di continenza tra cause, qualificabile come contemporanea pendenza di giudizi aventi identità di soggetti e di titoli, con mera differenza attinente all'aspetto quantitativo dell'oggetto.

Difatti, nel giudizio promosso dagli attori avente ad oggetto la domanda risarcitoria non vi era domanda riconvenzionale della convenuta, dunque non sussisteva identità di domande, né vi era obbligo per la convenuta di spiegare la propria richiesta di pagamento in tale sede, essendo rimessa alla sua insindacabile scelta difensiva se azionarla mediante domanda riconvenzionale o mediante separato ricorso per decreto ingiuntivo.

In definitiva, la contestazione è infondata.

Sull'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: infondatezza.

In via pregiudiziale, la convenuta eccepisce la nullità della notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: in particolare, la convenuta contesta che l'atto di citazione originariamente notificato a mezzo PEC fosse contenuto in un documento informatico in formato non leggibile, ossia in formato ".dat".

Tale contestazione è infondata.

Così come già rilevato dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, dott.ssa Lolli, seguendo le indicazioni formulate dagli opposenti nelle note scritte autorizzate del 26/11/2018, risulta possibile procedere all'apertura del documento informatico e prendere cognizione, con i programmi in dotazione al Ministero della Giustizia (firmaOK!), del contenuto della mail PEC, compreso l'allegato costituito dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

Va poi evidenziato che la serie di "screenshot" depositata dagli attori ed avente ad oggetto il contenuto delle mail PEC di notificazione dell'atto di citazione in opposizione e dei suoi allegati documenti, effettivamente, che questa ha avuto ad oggetto file nel formato classico ".p7m" (doc. 20), compreso l'atto introduttivo, da cui la verosimiglianza della tesi da questi sostenuta circa il fatto che la problematica informatica sia riconducibile all'utilizzo di un "client" esterno per la visualizzazione delle mail PEC, in luogo della consultazione diretta presso il sito di riferimento della casella di posta informatica.

Quanto poi alla contestazione degli opposenti relativa alla nullità della seconda comparsa di risposta, essa è priva di sottostante interesse.

In particolare, la carenza di interesse deriva dal fatto che la banca ha ivi proposto mere difese, le quali avrebbero potuto essere formulate anche nei successivi scritti difensivi fino allo spirare delle preclusioni processuali.

Dunque, considerando che un'ampia parte di tale difese era già contenuta negli scritti difensivi del giudizio R.G. 1701/2018 e che la domanda di pagamento, corredata nei necessari allegati, era per parte sua riportata

nel ricorso per decreto ingiuntivo, anche a ritenere inammissibile la seconda comparsa di costituzione dell'opposta, l'esito del giudizio non muterebbe.

Nel merito.

Nel merito, gli attori opposenti domandano la revoca del decreto ingiuntivo n. 1257/2018 ottenuto dalla banca per euro 139.464,05 oltre ad interessi, in ragione dell'inesistenza del credito azionato dalla banca sulla base di due profili di contestazione:

- a) inidoneità probatoria dell'estratto di conto corrente ai sensi dell'art. 50 T.U.B. ed assenza di prova dell'invio degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente;
- b) applicazione di condizioni economiche illegittime al medesimo rapporto.

Sull'estratto 50 T.U.B e sulla prova del credito azionato in via monitoria.

In primo luogo (*sub a*), gli opposenti affermano l'inidoneità dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., prodotto in sede monitoria, a fondare la richiesta di ingiunzione.

In particolare, gli attori sostengono che il documento prodotto dalla banca (doc. 8 atto di citazione in opposizione) fornisca una ricostruzione incompleta, in quanto solo parziale, delle movimentazioni contabili, le quali partono dal 5/1/2016, cioè da un momento successivo all'apertura del conto corrente (avvenuta il 10/8/2004) con indicazione di un saldo iniziale negativo a quella data di € 5.730,16. Tale somma costituirebbe "saldo di ripresa" asseritamente rinveniente dai precedenti movimenti del conto, i quali, tuttavia, non risultano evidenziati negli estratti contabili allegati al certificato, sicché tale posta negativa resterebbe del tutto priva di prova.

Ad avviso degli attori, tale documentazione violerebbe l'art. 50 T.U.B., poiché l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della banca deve contenere – e nel caso di specie non contiene – tutte le voci di credito e debito nell'arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese, le ritenute fiscali e gli interessi passivi maturati.

Tale doglianza è infondata.

Gli attori prospettano infatti una doglianza attinente a profili meramente formali che pretendono di involgere un nuovo giudizio sull'atto oggetto di opposizione.

Sul punto, si evidenzia che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario processo di cognizione, avente ad oggetto la pretesa monitoria dell'opposto, in cui questi è tenuto alla prova dell'esistenza del proprio credito, mentre l'opponente è tenuto ad allegare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito, operando, in assenza, il principio di non contestazione.

In altre parole, il giudizio di opposizione costituisce un giudizio sul rapporto, non sull'atto.

In tale contesto, non può rivalutarsi, ora per allora, la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, evidentemente già delibati in senso positivo dal giudice della fase monitoria.

Una volta, dunque, introdotto il giudizio a cognizione piena mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo, ciascuna delle parti deve assolvere all'onere probatorio su di essa gravante: in particolare, l'opponente è tenuto ad indicare specificamente quali sono i fatti impeditivi/modificativi/estintivi del credito e quali dunque gli specifici motivi di opposizione relativi al rapporto.

Applicando tali principi al caso di specie, emerge la genericità delle contestazioni degli opposenti, i quali, messa da parte l'infondata questione relativa alla mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., non offrono prova dei fatti impeditivi o estintivi del credito ingiunto.

In particolare, gli opposenti non hanno dimostrato di aver estinto l'obbligazione nei confronti della banca mediante adempimento, né la sussistenza di una ragione ad essi non imputabile che abbia determinato l'impossibilità di adempiere.

In ogni caso, la doglianza è superata dall'avvenuta produzione dell'intera serie degli estratti conto da parte della banca in sede di giudizio a cognizione piena (doc. 5 e 6 allegati alla seconda comparsa di costituzione e risposta, R.G. 4095/2018; inoltre doc. 2, seconda memoria art. 183, comma 6, c.p.c., convenuta R.G. 1701/2018), che, per costante giurisprudenza, è sufficiente a documentare lo sviluppo del rapporto bancario, dunque la formazione del credito della banca.

Quanto alla contestazione di mancato invio, essa si risolve in profilo di doglianza meramente estrinseco e relativo al solo profilo di decadenza dalla contestazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c., in ogni caso non excepta alla convenuta: trattasi dunque di contestazione infondata.

Da ultimo, quanto alla contestazione relativa alle operazioni "disconosciute" riportata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. degli attori, è sufficiente richiamare l'ampia documentazione depositata in replica dalla convenuta con seconda memoria istruttoria, che riporta le singole disposizioni del correntista relative alle operazioni di cui sopra, rimasta priva di efficace replica da parte degli attori nei successivi scritti difensivi.

Sull'usura.

In secondo luogo (*sub b*), gli attori hanno lamentato l'applicazione di tassi di interesse usurari e di anatocismo illegittimo da parte della banca. In particolare, quanto alla contestazione relativa all'usura, essi sostengono che la banca abbia praticato un tasso annuo del 15,3076%, superiore al 14,205% indicato come tasso soglia.

La contestazione è infondata.

Va evidenziato, innanzitutto, che, al momento di apertura del conto corrente, non risultano documentati contratti di affidamento né vi è stata allegazione specifica e di affidamenti non regolati da contratto scritto già al sorgere del rapporto di conto corrente: in particolare, difetta l'allegazione dell'oggetto di tali asseriti contratti, ossia del limite esatto dell'affidamento di fatto e delle condizioni applicate.

A fronte dell'assenza di affidamenti, va dunque presa in considerazione l'ipotesi ricostruttiva elaborata dal consulente tecnico che, a conferma di quanto già espresso dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, dott.ssa Lolli, esclude l'avvenuta pattuizione di interessi usurari.

In particolare, dal momento che non sono documentati affidamenti all'epoca dell'apertura del contratto di conto corrente, il tasso di riferimento è quello che riguarda aperture di credito entro i 5.000,00 €, in quanto tale categoria di crediti prende all'evidenza in considerazione anche le ipotesi in cui l'apertura di credito sia pari a 0, ossia non esista.

Con riferimento allo scenario in cui non vi sia stato alcun affidamento oppure vi sia stato un affidamento contenuto entro i 5.000,00 €, la consulenza tecnica d'ufficio ha restituito un valore del T.E.G. pari al 16,183% o al 16,433% (a seconda che si consideri la commissione di massimo scoperto entro o oltre fido).

Si tratta, dunque, di un valore inferiore al tasso soglia di periodo (19,56%), ottenuto sommando al tasso soglia previsto per le aperture di credito entro € 5.000 (18,51%) il tasso soglia delle commissioni di massimo scoperto (1,05%).

Dunque, i tassi di interesse pattuiti dalle parti non configurano un'ipotesi di usura originaria (sul punto, elaborato peritale pag. 26).

Sull'anatocismo.

Gli oppositori hanno poi contestato l'applicazione di anatocismo illegittimo per tutto il dipanarsi del rapporto di conto corrente n. 5500-0070902.

La contestazione è fondata solo con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della legge di stabilità del 2014.

Quanto al periodo precedente, si rileva infatti che il contratto di conto corrente prevede correttamente la pattuizione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, specificamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c., in ossequio alla disciplina di cui all'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000.

Tuttavia, l'anatocismo è comunque illegittimo per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge di stabilità del 2014 che ha introdotto il divieto di capitalizzazione mediante norma primaria a modifica dell'art. 120 T.U.B., non bisognevole di specificazione ad opera della normazione secondaria.

In particolare, il divieto di anatocismo è operante a partire dall'1/1/2014, a seguito della modifica del testo dell'art. 120, comma 2, T.U.B. ad opera della l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) nei seguenti termini: *«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».*

Tale disposizione - il cui intento era quello di introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario, così come si desume dai lavori preparatori - presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nel solco dell'art. 120 T.U.B., rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito.

Dunque, correttamente il consulente tecnico ha espunto ogni onere per anatocismo successivo all'entrata in vigore della legge di stabilità del 2014.

Esiti del ricalcolo.

Le operazioni peritali di ricalcolo senza interessi anatocistici, limitatamente al periodo in cui divenuti illegittimi (dal 1/1/2014 al 1/10/2016), hanno restituito un saldo di 138.772,17 € a debito del correntista, in luogo dell'originario saldo banca pari ad euro 139.464,05 sempre a debito, con una differenza in indebiti pari ad euro 691,88.

*

Sull'eccezione di nullità della fideiussione omnibus e sull'eccezione di decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.

Da ultimo, gli attori deducono la nullità totale o parziale della fideiussione prestata da [omissis], per violazione dell'art. 2, comma 2, della Legge 287/1990, a fronte della medesima del testo contrattuale con il modello ABI del 2003, oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.

Dalla nullità parziale delle garanzie, discenderebbe l'inoperatività della disposizione contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c., da cui la necessaria declaratoria di decadenza dell'opposta ai sensi della citata norma, per non aver ella proposto con il debitore principale le proprie istanze entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.

Va innanzitutto esclusa la sussistenza di ipotesi di nullità totale della garanzie.

Sul punto, è sufficiente richiamare qui l'ampia e condivisibile motivazione di cui a Cass. S.U. 41994/2021, che ha concluso nel senso della possibile esistenza di sola fattispecie di nullità parziale.

Fatta tale premessa, gli oppositori hanno comunque eccepito la nullità parziale delle garanzie e la conseguente decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., per non aver questa esercitato le proprie istanze giudiziali nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite.

L'eccezione di decadenza è infondata.

In primo luogo, essa è tardiva, in quanto sollevata per la prima in sede di comparsa conclusionale.

Inoltre, tale eccezione è comunque infondata nel merito.

Anche infatti ad ammettere la nullità parziale delle garanzie stipulate da [omissis], nondimeno non vi sarebbe comunque decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.

La questione di nullità viene in rilievo, infatti, solo con riguardo all'art. 6 dei contratti di fideiussione, ossia per la disposizione contrattuale che individua una deroga all'art. 1957 c.c., dispensando la banca dall'agire contro il debitore principale entro il termine semestrale previsto dalla norma.

Ciò posto, l'eccezione di decadenza è infondata.

È necessario considerare che le fideiussioni in esame costituiscono ipotesi di garanzia a prima richiesta, così come sancito dall'art. 7 del contratto (*"Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio"*), disposizione contrattuale che non rientra tra le clausole nulle per contrarietà alla disciplina antitrust.

Ciò comporta l'applicabilità del principio di diritto di cui a Cass. 2346/2017, secondo cui *"In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio."* (Cass. 22346/2017; si vedano anche Cass. 16285/2016 e Cass. 13078/2008; nonché pure Corte d'Appello di Venezia sentenza 1411/2021 e Corte d'Appello di Venezia sentenza 1148/2022).

Nello specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che *"in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma"* (Cass. 22346/2017 cit.).

In particolare, *"se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta"*, in quanto vi sarebbe un'evidente contraddizione tra il prevedere, da un lato, l'obbligo per il garante di pagare a prima richiesta e, dall'altro, imporre la necessaria proposizione di azione giudiziale nei confronti del debitore principale.

Si rileva poi che il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte può trovare applicazione sia rispetto ai contratti autonomi di garanzia, sia rispetto alle fideiussioni a prima richiesta in senso stretto (nei casi in cui, cioè, non vi sia perfetta coincidenza tra le due tipologie di garanzia).

La motivazione della sentenza citata della Suprema Corte prende infatti espressamente in considerazione l'incompatibilità tra prima richiesta e necessità di proposizione di un'azione giudiziale; non già invece, il diverso profilo della possibilità di opporre le eccezioni relative al rapporto garantito che, in via teorica, distingue contratto autonomo di garanzia e fideiussione (sia essa a prima richiesta o meno).

Dunque, quanto statuito dalla Corte di Cassazione può trovare applicazione anche al caso in esame, ove la garanzia di cui si tratta costituisce una fideiussione a prima richiesta.

Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, emerge l'infondatezza dell'eccezione di decadenza.

Agli atti vi sono infatti le richieste stragiudiziali di pagamento inviate dal creditore al debitore principale in data 21/8/2017 e al garante condebitore solidale (doc. 9 ricorso monitorio), unitamente alla revoca dei rapporti di credito; dunque, entro il termine semestrale decorrente dalla scadenza delle obbligazioni garantite previsto dall'art. 1957 c.c.

Sul punto, si evidenzia che la scadenza del rapporto garantito deve essere riferita, quanto al conto corrente, alla data del 21/8/2017, ossia a quella di chiusura del rapporto con intimazione di pagamento.

Ciò premesso, le missive di intimazione del pagamento del residuo saldo del conto corrente e degli ulteriori rapporti in essere con l'impresa individuale di [omissis] risultano esser state consegnate ai destinatari.

In conclusione, l'eccezione di decadenza è infondata.

In definitiva.

In definitiva, vi è revoca del decreto ingiuntivo e condanna degli oppositori al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di 138.772,17 €, oltre ad interessi al tasso contrattualmente previsto dalla messa in mora fino alla domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo.

Sull'attuale titolarità del credito.

Gli oppositori hanno contestato l'attuale titolarità del credito in capo alla [omissis] s.r.l., per assenza di prova del suo subentro.

Tale contestazione è infondata.

L'intervenuta ha infatti adeguatamente provato la sua attuale titolarità del credito derivante dal rapporto di conto corrente n. 5500-0070902.

In primo luogo, depone in tal senso il contenuto dell'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/11/2020 e dell'integrazione del 28/11/2020 (docc. 2 e 3 comparsa di costituzione dell'intervenuta), che documentano l'avvenuta cessione di crediti facenti capo a un elenco di istituti di credito, tra i quali figura la Banca [omissis].

L'avviso indica l'avvenuta cessione di tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e vantati verso debitori classificati a sofferenza.

In particolare, i crediti derivano da: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti.

Nel caso di specie, il credito oggetto di causa è ascrivibile alla categoria dei finanziamenti ed ha avuto origine nel 2004; deriva infine da contratto stipulato con Banca [omissis].

A fronte di tali univoci elementi, la contestazione degli oppositori, limitata per così dire ad un profilo meramente estrinseco, non ha individuato esattamente quali le difformità del proprio debito rispetto a quelli presi in considerazione dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

È dunque necessario fare applicazione dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità: *“In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione, recante l’indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie)”* (Cass. 31188/2017, con principio di diritto ribadito da Cass. 5617/2020).

In conclusione, le singole categorie prese in considerazione dall’avviso in Gazzetta Ufficiale consentono di affermare l’inclusione del credito oggetto di causa in quelli della cessione in blocco di crediti del 18/11/2020.

Oltre a tale profilo, va evidenziato che nel corso del giudizio la opposta cedente Banca [omissis] ha confermato l’avvenuta cessione del credito in favore della intervenuta; il che ulteriormente costituisce elemento di prova dell’attuale titolarità del credito in capo alla [omissis] s.r.l. (Cass. 10200/2021).

Ciò detto, giova ricordare che la cessione del credito non realizza un’ipotesi di successione a titolo universale, bensì solo un’ipotesi di successione a titolo particolare, circoscritta cioè alla sola porzione delle posizioni giuridiche oggetto di cessione.

L’ordinamento tiene in considerazione la diversità tra le fattispecie in esame.

Difatti, nel solo caso di successione a titolo universale, *“il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”* (art. 110 c.p.c.); mentre nei casi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie (art. 111 c.p.c.) e nei loro confronti deve necessariamente essere pronunciata la sentenza (Cass. S.U. 22727/2011; Cass. 15674/2007); il che non inibisce al successore a titolo particolare di intervenire nel giudizio, fermo restando che questi non assume la medesima posizione processuale del dante causa, che è e resta la parte originaria nei cui confronti deve essere pronunciata la sentenza.

Tuttavia, la sentenza avrà efficacia di titolo esecutivo nei confronti del successore a titolo particolare (art. 111, comma 4, c.p.c.).

Applicando tali principi al caso di specie, emerge che [omissis] s.r.l., affermatasi successore a titolo particolare della banca, si è costituita nel giudizio, mediante intervento ai sensi dell’art. 111 c.p.c., dunque non assumendo la posizione processuale dell’opposta che era e rimane dunque il soggetto che aveva domandato l’ingiunzione, ossia la Banca [omissis].

L’intervenuta ha chiesto l’estromissione della convenuta; tuttavia, in assenza di consenso di tutte le parti (art. 111, comma 3, c.p.c.), la convenuta non è stata estromessa; dunque, la sentenza viene resa nei confronti delle parti originarie.

Nondimeno, essa avrà efficacia di titolo esecutivo anche nei confronti dell’intervenuta cessionaria del credito.

Le spese di lite.

Così pronunciato, le spese di lite del processo di opposizione seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli attori nella liquidazione di cui al dispositivo che segue; la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione € 2.000.000,00, così individuato sulla base del *petitum* della domanda risarcitoria, con applicazione dei medi tabellari per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.

Le spese della fase monitoria seguono anch'esse la soccombenza, a fronte della limitata rideterminazione del credito azionato; vengono liquidate come da decreto ingiuntivo e poste a carico degli opposenti.

Sulla base del medesimo criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico degli opposenti.

Quanto al rapporto processuale opposenti/intervenuta, si evidenzia che la sentenza avrebbe comunque spiegato i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare, pur senza l'intervento nel presente processo, il che induce ad escludere che i costi di tale intervento siano posti a carico della parte che aveva correttamente evocato in giudizio l'allora titolare del credito.

Da ultimo, si evidenzia l'infondatezza della domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che il suo accoglimento presuppone la soccombenza della controparte, ove invece, nel caso in esame, sono gli attori medesimi ad essere soccombenti all'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1701/2018, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta la domanda proposta dagli attori.
2. Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione.
3. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1257/2018.
4. Condanna [omissis] e [omissis] al pagamento in favore della Banca [omissis] della somma di euro 138.772,17, oltre ad interessi al tasso contrattualmente previsto dalla messa in mora fino alla domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo.
5. Condanna gli opposenti al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite del presente processo di opposizione, che si liquidano in euro 38.000,00 per compensi, spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e Cassa forense.
6. Condanna gli opposenti al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite della fase monitoria, che si liquidano in euro 2.135,00 per compensi, spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; euro 406,50 per spese specifiche; infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci.
7. Compensa le spese di lite nel rapporto processuale attori/intervenuta.
8. Dispone che i costi della consulenza tecnica d'ufficio restino definitivamente a carico degli attori.

Padova, 3 febbraio 2023

Il Giudice

dott. Vincenzo Cantelli